

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRANI**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca Pastore, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: mutuo

**TRA**

MUTUATARIA e GARANTE

*attori*

**E**

BANCA

*convenuta*

SOCIETÀ

*intervenuta*

CONCLUSIONI: Come da verbali in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe agivano contro BANCA per la nullità della pattuizione degli interessi del mutuo del 26.7.2006 per il suo carattere usurario e, di conseguenza, per la ripetizione di quanto essi avrebbero versato in più attesa la sanzione della gratuità del mutuo invocata ex art.1815 c.c. Gli attori chiedevano altresì il risarcimento del danno.

Gli attori invocavano i risultati di una perizia contabile da loro prodotta, cui facevano mero rinvio; con ciò era poi sostenuta la natura usuraria del tasso corrispettivo e di quello moratorio.

Si costituivano tempestivamente la banca e SOCIETÀ, allegando che il credito derivante dal mutuo era stato ceduto da BANCA a SOCIETÀ, che quindi interveniva quale successore a titolo particolare.

Essi contestavano le domande evidenziando l'erroneità della presupposta sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica ex l.108/1996, nonché la sottrazione del tasso di mora ai rilevamenti di cui alla l.108/1996. Inoltre, eccepivano la prescrizione della ripetizione.

La causa era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c., senza istruttoria.

2. La domanda è infondata e va rigettata.

*Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Francesca Pastore, n. 1738 del 16 luglio 2019*

In primis, il tribunale non può esimersi dall'osservare che la citazione è a tal punto generica da tradursi in una mera invocazione *per relationem* del contenuto di una perizia tecnico contabile, non giurata, che è stata prodotta dagli attori e che, come si dirà per completezza, è altrettanto generica e priva di reale riferimento al caso concreto.

Le allegazioni attoree, infatti, si riducono alla mera affermazione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori senza alcuna specifica indicazione concreta e di dettaglio circa il meccanismo di computo utilizzato, il periodo confrontato, le soglie prese in considerazione e i decreti ministeriali a tal fine rilevanti.

A tale ultimo riguardo deve richiamarsi Cass.n. 8742/2001 per cui i decreti ministeriali avrebbero dovuto essere prodotti ad onere della parte attrice che sostiene l'usura, non applicandosi il principio *iura novit curia* agli atti amministrativi.

In ogni caso, per quanto possibile dall'interpretazione di un atto così redatto, si comprende che gli attori lamentano nei fatti che il tasso d'interessi corrispettivo effettivo supererebbe la soglia ex l.108/1996 ove vi si faccia rientrare la commissione di estinzione anticipata e che, in ogni caso, sommando i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, vi sarebbe usura.

Sul primo punto il tribunale deve osservare che la commissione di estinzione anticipata non è una voce di costo normalmente e fisiologicamente legata all'erogazione del mutuo, bensì solo un costo eventuale che si sborsa una tantum per l'esercizio di una facoltà che, in questo caso, nemmeno è allegato sia stata mai esercitata. Quindi è errato il calcolo del tasso effettivo che la considera e non può ritenersi perciò usurario quel tasso.

Quanto alla sommatoria degli interessi, è sufficiente ribadire in questa sede quanto da tempo va affermando la giurisprudenza, cioè che, a meno che non sia previsto pattiziamente, non v'è ragione logica e giuridica di sommare i due distinti tassi d'interesse, applicabili in distinte ipotesi di svolgimento del rapporto, l'una fisiologica e l'altra patologica (v. Trib. Trani 10.3.2014, Tribunale Napoli 15.4.2014).

Quanto all'interesse di mora, è sufficiente dire che, anche ove esso sia superiore alla soglia ex l.108/1996 (ammesso che tale raffronto, allo stato dell'arte, sia possibile, come sostenuto da Cass.27442/2018), l'unica conseguenza si rifletterebbe sull'interesse moratorio, ma non ne conseguirebbe di certo che gli interessi corrispettivi debbano essere espunti e il mutuo divenire gratuito (v. Cass.n.17447/2019).

E nel caso di specie non v'è neppure allegazione da parte di alcuno, nemmeno della banca, di una condizione di mora della MUTUATARIA.

Ma v'è di più: proprio dalla lettura della perizia di parte si evince che il contratto *ex se* non ha alcun problema di usura, bensì tali problematiche sono rilevate dal perito per le sole astratte ipotesi di mora e di estinzione anticipata, con ciò confermando quanto sopra detto. D'altronde, non è affatto apprezzabile la tesi difensiva che svolge una tale domanda sulla base di esemplificazioni del consulente di parte che addirittura precisa che si tratta di esempi fondati su "*dati generici, non relativi al finanziamento in oggetto*" (v. pag.17 relazione di parte) e che, quando deve esplicitare perché nel caso specifico vi sarebbe usura, nemmeno svolge un computo o chiarisce come esso è stato svolto.

Infine, quanto alla doglianza di non corrispondenza dell'indicatore sintetico di costo indicato in contratto al TAEG il tribunale deve osservare che quand'anche così fosse ciò non avrebbe le conseguenze di nullità della pattuizione sul tasso che parte attrice vuol far discendere: ciò non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 117, co.6, t.u.b. invocata ("*Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei*

*Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Francesca Pastore, n. 1738 del 16 luglio 2019*

*tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”), atteso che la norma prevede che siano nulle le clausole che fissano tassi superiori a quelli “pubblicizzati”, mentre l’ISC di per sé non è l’indicazione scritta del tasso d’interessi debitore e non può nemmeno essere pubblicizzato perché è un valore che si ricava caso per caso nel singolo contratto a seconda dei costi vari e specifici di quel contratto (es. spese istruttoria etc.); esso, infatti, deve essere indicato in contratto a seguito della delibera Cicr 4.3.2003 che ha attribuito poteri alla banca d’Italia di predisporre i contenuti di varie categorie di contratti e ha semplicemente dettagliato sull’i.s.c. quale elemento volto alla informazione contrattuale.*

Quindi, esso è previsto per una generale volontà di chiarezza verso il cliente, ma senza con ciò prevedere alcuna nullità né conseguenza sanzionatoria del tipo indicato dall’opponente, non essendovi nell’art.117 t.u.b. una tale sanzione.

La domanda va perciò rigettata.

3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande;
- b) condanna MUTUATARI, in solido fra loro, alla rifusione in favore di BANCA e SOCIETÀ delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%.

Così deciso in Trani in data 12.7.2019

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Francesca Pastore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*